

REACH-OSH 2019

SOSTANZE PERICOLOSE. Valutazione del rischio, Scheda di Dati di Sicurezza, Scenari di Esposizione, Misure di gestione del rischio.

Bologna, 15 ottobre 2019

***Il conflitto fra gli obblighi del DU (REACH) e del datore di lavoro (OSH):
la nuova gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro alla luce del D.Lgs.39/2016***


Celsino Govoni

**Autorità Competente per i controlli REACH e CLP –
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena**

REACH-OSH 2019 - Valutazione del rischio

Legislazioni REACH e D.Lgs.81/08

Titolo IX Capi I e II



I principi aggreganti

- **Precauzione**
- **Dovere di diligenza e di onestà**
- **Ma soprattutto: inversione dell'onere della prova**
- **E conseguentemente: no data no market**
- **Sostituzione delle sostanze pericolose**

**DATORE
DI
LAVORO**



DU



DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2016, N.39

**Recepimento della DIRETTIVA
2014/27/UE del 26 febbraio 2014**

Entrato in vigore il 29 marzo 2016



Cosa devo fare 
81/08 ? REACH? CLP?

**Valutazione
del rischio**

**Risk
Assessment**

NOAEL

OEL



DNEL

DMEL

eSDS

SDS

AUTHORIZATION

CL


SVHC

C&L

RESTRICTION

Dopo il 1° giugno 2017:

solo CLP



**Necessità di aggiornare il DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO da
agenti chimici pericolosi secondo il
Titolo IX Capo I (e II) D.Lgs.81/08**

INFORMAZIONE



art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08

accesso ad ogni **Scheda di Dati di Sicurezza** messa a disposizione dal **fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Regolamenti (CE) n.1907/2006, (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il **fornitore o il** responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai **Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni."**



IDENTIFICAZIONE del PERICOLO



REACH - SOSTANZE REGISTRATE in UE al 8 ottobre 2019

**22459 sostanze UNICHE registrate con informazioni
provenienti da 96624 Dossiers**

**Inventario delle classificazioni e delle etichettature
(C&L Inventory) di ECHA**

**Oltre 7.000.000 di
notifiche**

**Oltre 144.216
sostanze pericolose**

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

2 GRUPPI

Sostanze Ben definite:

- Sostanze monocostituite (>80%)
- Sostanze multicomponenti (10%-80%)

Sostanze UVCB (Substances of Unknown or variable composition, Complex reaction products or Biological materials)

Valutazione del rischio

Art. 223 comma 1.



Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;**
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;**
- c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;**
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;**



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 223 comma 3. e 4.

Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, il fornitore o il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 2.

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al TIPO e alle QUANTITA di un agente chimico pericoloso e alle MODALITA e FREQUENZA di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed IRRILEVANTE PER LA SALUTE dei lavoratori e che le misure generali di tutela sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano: le Misure specifiche di protezione e di prevenzione, le Disposizioni in caso di incidenti e di emergenze, la Sorveglianza Sanitaria e le Cartelle Sanitarie e di Rischio.

SALUTE



Permangono le misure generali di tutela della salute preesistenti al D.Lgs.81/08:

Tutte le misure e i principi generali previsti negli attuali Titoli I e II (Allegato IV Punto 2., cioè ex artt. 9, 15, 18, 19, 20, 21 e 25 D.P.R. 303/56) D.Lgs.81/2008

SICUREZZA



Permangono le misure generali di tutela della sicurezza preesistenti al D.Lgs.81/08:

Tutte le misure e i principi generali previsti nel D.M.10/3/1998 e negli attuali Titoli I e II (Allegato IV Punti 2.,3.,4., cioè ex Titolo VIII DPR 547/55) D.Lgs.81/2008

Rischio Chimico

- Disposizioni in caso di incidenti ed emergenze
- Misurazione dell'esposizione in conformità agli Allegati XXXVIII e XLI e alla Norma UNI-EN 689;
- Misure specifiche di prevenzione protezione di cui all'art.225, 226, 229 230 D.Lgs.81/08:
- Sostituzione, progettazione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici e uso di attrezzature e materiali adeguati, appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio, misure di protezione e dispositivi di protezione individuali e SORVEGLIANZA SANITARIA.

SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA CHIMICA DEI LAVORATORI

- Informazione e formazione dei lavoratori
- Valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro
- Caratterizzazione del livello, del tipo e della durata di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO DELLA POPOLAZIONE GENERALE NON ESPOSTA

Obblighi del datore di lavoro →

REACH-OOSH 2019. Valutazione del rischio


REACH	Contenuti	D.Lgs.81/08
35	I DU (datori di lavoro) devono informare i lavoratori e i loro rappresentanti in merito ai pericoli e rischi chimici (Informazione e formazione)	227
37 sub 5	Il DU deve attuare ed implementare le sue RMM secondo le indicazioni poste in SDS e eSDS	225 comma 1
56	Uso di sostanze in Autorizzazione	-
67 sub 1	Uso di sostanze in Restrizione	-

Comunicazione lungo la catena dell'approvvigionamento

Comunicazione da Valle a Monte e viceversa



Fondamentalmente l'uso sicuro deve essere l'obiettivo del DdL/DU



Se il DdL/DU prevede l'obbligo o la SDS prevede l'adozione delle misure di protezione individuali e dell'indossamento dei DPI (per il rischio da agenti chimici) durante l'attività lavorativa il rischio è chiaramente superiore alla soglia dello **IRRILEVANTE PER LA SALUTE e/o BASSO PER LA SICUREZZA.**



Lo scenario espositivo (ES) è importante per il DdL/DU?

Le SDS CONFORMI devono essere fornite dal fornitore



Le SDS CONFORMI devono essere ottenute dal DdL/DU



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Celsino Govoni
Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it
c.govoni@ausl.mo.it

I hope that these reflections will be helpful to RSPP, ASPP, Inspectors and to All

REACH-OSH 2019 - Valutazione del rischio